

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(L. 208/2015)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di strutture di proprietà comunale e in uso per fini istituzionali con lo scopo di creare, come disposto dalla l. 381/91 e ss.mm.ii., opportunità di lavoro per le fasce deboli dei cittadini residenti. L'appalto si articola nei seguenti servizi, in ragione della diversa tipologia delle superfici da pulire e del costo a mq. per ognuno di essi (si veda Allegato n. 1), come segue:

Servizio A: Pulizia Immobili Comunali - mq. totali 8370,72 - € 0,099 al mq. - per un totale di € 92.270,48 oltre IVA ed € 195,20 per oneri della sicurezza;

Servizio B: Pulizia Condomini Comunali - mq. totali 445 - € 0,25 al mq. - per un totale di € 5.705,00 oltre IVA ed € 195,20 per oneri della sicurezza;

Servizio C: Pulizia Asilo Nido Comunale - mq. 736,02 - € 0,175 al mq. - per un totale di € 35.034,55 oltre IVA ed € 195,20 per oneri della sicurezza;

Servizio D: Pulizia Pescheria Comunale e bagni comunali - mq. 693 - € 0,175 al mq.) per un totale di € 49.809,73 oltre IVA ed € 195,20 per oneri della sicurezza;

Servizio E: Pulizie Straordinarie per un importo forfettario pari ad € 20.000,00 oltre iva e oneri pari a € 195,20.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata annuale a partire dal giorno 1/10/2021, ovvero dalla prima data utile a fronte dell'ultimazione delle procedure di aggiudicazione e controllo e comunque a partire dalla data di effettiva aggiudicazione, e sino al giorno 30/09/2022.

ART. 3

REQUISITI DEL PERSONALE

La Cooperativa sociale si impegna ad assumere i lavoratori svantaggiati e non, da inserire nell'attività di pulizia, in collaborazione con il Comune, con preferenza per i soggetti residenti che abbiano già prestato attività presso il Comune ed abbiano adeguata esperienza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2016 "Nell'offerta economica la cooperativa partecipante deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

I lavoratori svantaggiati dovranno in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cui al Regolamento per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 29/09/2003, e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'Ente.

La Cooperativa dovrà individuare e comunicare il nominativo del responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.

La Cooperativa si impegna per l'adempimento delle obbligazioni, nel complesso delle attività svolte con le caratteristiche previste e disciplinate dall'art. 4 L. 381/91, un numero di lavoratori pari a quello richiesto nel regolamento vigente, dando atto che tutte le certificazioni attestanti le previste condizioni sono depositate presso il Comune di S. Margherita Ligure e presso la Cooperativa stessa.

La Cooperativa ha l'obbligo di inquadrare tutti i propri dipendenti (soci e non) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. cooperative sociali vigente.

Il Comune opererà opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

In ogni caso la cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere al Comune una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

ART. 4

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il valore complessivo per il convenzionamento ammonta ad € 202.819,76 oltre IVA pari ad € 44.620,35 per complessivi € 247.440,10, cui debbono aggiungersi € 800,00 per oneri sulla sicurezza oltre IVA pari a € 176,00 per un totale di € 976,00 non assoggettabili a ribasso. Il valore che sarà impegnato ammonta complessivamente ad € 248.416,10.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere commissionati direttamente per un importo non superiore ad 1/5 del valore del servizio e saranno garantiti al medesimo prezzo previsto dall'affidamento.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Busta A) recante la dicitura "documentazione" dovrà contenere:

- 1) Contributo ANAC
- 2) PASSOE
- 3) Cauzione provvisoria*

***GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 4.072,4, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, tesoreria del Comune di Santa Margherita Ligure, piazza Mazzini n. 40, IBAN IT37L0569632180000010000X60;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 (segue).

Busta B) recante la dicitura "Progetto" dovrà contenere:

- 1) Progetto tecnico
- 2) Progetto sociale

Busta C) recante la dicitura "offerta economica"

La busta dovrà contenere l'offerta economica con indicazione di un ribasso percentuale sul prezzo complessivo a base di gara.

L'offerta deve essere espressa in lettere ed in numeri al netto dell'I.V.A.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre verrà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Dovranno essere indicati anche: i costi stimati per la manodopera e per la sicurezza.

ART. 6

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Progetto Tecnico: totale 35 punti:

La valutazione del progetto tecnico è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- **aspetti migliorativi dei servizi** definiti attraverso migliorie nell'organizzazione del servizio ed un potenziamento delle attività svolte ed attraverso interventi senza oneri per l'amministrazione aggiudicataria (Fino a 15 PUNTI);
- **potenzialità operative** e conoscenza del territorio dell'impresa (Fino a 20 PUNTI).

La valutazione delle potenzialità operative dell'impresa è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) precedenti esperienze e risultati nell'ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da dichiarazioni dei servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate: fino a 5 punti
- b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: fino a 5 punti
- c) conoscenza del territorio o precedenti esperienze positive sul territorio stesso, fino a 10 punti

Progetto Sociale: totale 35 punti:

La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 29/09/2003: fino a 10 punti
- 2) progetto di inserimento lavorativo: fino a 10 punti
- 3) organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: fino a 10 punti
- 4) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: fino a 5 punti

Offerta economica:

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Saranno attribuiti 30 punti all'offerta che presenti il prezzo più basso, che dovrà tenere conto degli standards minimi contrattuali previsti in relazione alle categorie utilizzate con specifiche del CCNL applicato, mentre alle altre ditte saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

30 : X= prezzo offerto dalla Ditta: prezzo più basso

La commissione procederà all'esame delle offerte pervenute. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data della gara.

ART. 7

VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre

2020.

Pertanto l'offerente dovrà produrre l'attestazione del versamento della somma di **€ 20,00** a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi dell'art. 1, c. 67, della l. 23/12/2005, n. 266. Detto versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità in data 18/12/2019 n. 1197. Il mancato versamento del contributo entro il termine per la presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione, mentre la mancata allegazione del documento comprovante il versamento del contributo non costituisce causa di esclusione, essendo tenuto il concorrente a presentarlo nel termine indicato dalla stazione appaltante, pena l'esclusione, e ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista.

ART. 8

PASSOE

Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

ART. 9

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Le cooperative dovranno essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- Essere iscritte alla CCIAA o all'albo straniero equivalente per lo specifico oggetto dell'appalto (non ammesso avvalimento requisito non frazionabile in caso di ATI o consorzi di concorrenti);
- Essere iscritte alla CCIAA nel registro previsto dall'art. 3 del D.M. 7/7/97 n. 274
- Essere iscritte all'Albo regionale di cui all'art 9 comma 1 legge 381/91 come disciplinato dall'art 13 della L.R.L. 42/2012 per un'attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
- Non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Essere regolarmente iscritte all'INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;
- Essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001
- Essere in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del lavoro;

- Applicare regolare contratto CCNL;
- Possedere od impegnarsi a costituire sede operativa nel Comune;

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla stazione appaltante prima dell'affidamento del servizio.

ART. 10

QUINTO D'OBBLIGO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 11

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La Cooperativa si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm. ii.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi, la Cooperativa adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

ART. 12

DUVRI

Documento unico dei rischi interferenziali allegato al capitolato.

ART. 13

VERIFICHE E CONTROLLI

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'andamento del servizio affidato non è conforme al disciplinare dei servizi, lo stesso contesterà l'inadempimento alla cooperativa, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la cooperativa al rispetto dei termini previsti, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza il Comune procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

ART. 14

INADEMPIENZE

L'accertato inadempimento od il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere nel Comune di S. Margherita Ligure il diritto a provvedere direttamente rivalendosi, per le maggiori spese, sul deposito cauzionale.

Resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

RISPETTO NORME INFORTUNISTICHE ED IGIENICO SANITARIE

L'aggiudicatario dovrà osservare le norme di prevenzione infortunistiche sul lavoro e le disposizioni igienico sanitarie in vigore.

ART. 16

DANNI

L'aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni causati a persone o cose di proprietà comunale o di terzi direttamente o indirettamente imputabili a conseguenza dello svolgimento del servizio.

ART. 17

PAGAMENTI

L'aggiudicatario è tenuto a presentare fatture mensili per il servizio prestato.

Gli importi dovuti saranno corrisposti in rate mensili, dietro presentazione di apposita fattura in cui vengano elencati esattamente i servizi svolti.

ART. 18

PENALITA'

L'Ente si riserva la facoltà di pagare il servizio prestato con una riduzione del 20% del prezzo contrattuale stabilito in tutti quei casi in cui, nonostante diffida scritta, l'appaltatore non si attenga alle prestazioni previste dal presente disciplinare in ordine alle modalità di esecuzione del servizio. La sanzione, previa comunicazione scritta, sarà applicata sulla prima fattura in pagamento.

La stessa penalità sarà applicata quando, ad insindacabile giudizio dell'Ente, il ritardo nell'esecuzione delle operazioni possa portare pregiudizio al funzionamento del servizio o di altri servizi ad esso collegati.

ART. 19

REVISIONE PREZZO

L'appalto non prevede alcuna revisione delle condizioni di contratto per tutta la durata dello stesso.

In caso di aumenti del costo del lavoro sarà possibile la revisione del prezzo solo se gli aumenti risultino di tale rilevanza per cui il prezzo convenuto sia incompatibile con i minimi contrattualmente dovuti dalla Ditta ai propri lavoratori dipendenti o soci.

ART. 20

POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta è obbligata a sottoscrivere idonea polizza contro:

- infortuni, derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato, che dovrà prevedere capitali non inferiori a euro 800.000,00 in caso di morte ed euro 800.000,00 in caso di invalidità permanente contro i danni che possano colpire gli utenti e gli Operatori, a prescindere dalla responsabilità della Ditta;
- responsabilità civile verso terzi comprendente il personale dirigente e dipendente della Ditta, con massimale non inferiore a euro 2.600.000,00 unico a copertura dei danni cagionati a terzi:

Il Comune di Santa Margherita Ligure, quale committente e l'utenza dei servizi, devono essere considerati terzi.

Rimane ferma l'intera responsabilità della Ditta per eventuali danni eccedenti i massimali sopracitati.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni agli operatori impegnati nei servizi in questione, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione.

ART. 21

GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del servizio una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di preventiva escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
- La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà al recupero delle penalità di cui all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

ART.22

RISOLUZIONE

Il contratto è risolto, oltre che nel caso di cui all'art. precedente, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- di grave e provato inadempimento della cooperativa atto a compromettere il risultato della gestione;

- di inadempimenti della Società Cooperativa relativi al trattamento giuridico ed economico del personale impegnato e di ogni altra inadempienza tale da causare l'interruzione dei servizi affidati per oltre 24 ore. Della avvenuta risoluzione è data notizia dall'Ente alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8, della L. n. 136/2010, il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 23

DIVIETO DI SUBAPPALTO

La cooperativa non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altra ditta salvo preventiva autorizzazione scritta dal Comune di S. Margherita Ligure.

ART. 24

CONTROVERSIE

Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente capitolato, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente sarà quello di Genova.

ART. 25

SPESE

Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico della cooperativa.

ART. 26

NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel capitolato, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelli in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.